

# STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

**Giuseppe Signoriello**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Ersilia Manzo**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Matteo Signoriello**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Gloria Mango**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Francesco Migliozi**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Francesco Campobasso**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Pietro Signoriello**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Anna Antonella Trotta**

Dottore Commercialista

Napoli, 8 lì settembre 2022

## CIRCOLARE N.9/2022

In data 09.08.2022 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DL 9.8.2022 n. 115, recante misure urgenti in materia di crediti d'imposta, politiche sociali, IVA e accise (c.d. decreto "Aiuti-bis").

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 115/2022.

**Remo Signoriello**

Avvocato

**Chiara Fabbrini**

Avvocato

**Filomena A. Costanzo**

Avvocato

**Eugenia Pizzicato**

Ragioniera

**Ivan Cevoli**

Ragioniere

**Of Counsel**

**Ezio Tartaglia**

Finanza Straordinaria

### 1. Crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas

L'art.6 del DL 115/2022 estende anche per il terzo trimestre 2022 i crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale. In particolare, viene previsto:

- per le imprese energivore, un credito d'imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
- per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16, kW, un credito di imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022;
- per le imprese gasivore, un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022;
- per le imprese non gasivore, un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.

Tali crediti d'imposta, analogamente ai precedenti:

- devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2022;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d'imposta entro 31.12.2022;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP.

Via Santa Lucia, 50 – 80132

NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

[segreteria@studiosignoriello.it](mailto:segreteria@studiosignoriello.it)

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

## **2. Riduzione dell'IVA sul gas per il quarto trimestre 2022**

L'art. 5 co. 1 del DL 115/2022 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA agevolata si applica, altresì, alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

## **3. Estensione dell'indennità *una tantum* ad altre categorie di lavoratori**

L'art. 22 del DL 115/2022 dispone l'estensione dell'indennità di 200,00 euro, anche ad altre categorie di lavoratori.

Il bonus viene riconosciuto:

- ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del DL 50/2022, non abbiano beneficiato dell'esonero dello 0,8% della quota IVS a proprio carico in quanto interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall'INPS;
- ai dottorandi e agli assegnatari di ricerca, che vengono aggiunti ai soggetti destinatari di cui all' artt. 31 e 32 del DL 50/2022;
- ai collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità COVID-19.

Inoltre, la norma modifica l'art. 32 co. 1 del 50/2022 disponendo che l'indennità in questione spetti ai titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza entro l'1.7.2022 (invece del 30.6.2022).

### ***Modalità di erogazione***

Per quanto riguarda la prima categoria di lavoratori, la norma prevede il riconoscimento automatico dell'indennità da parte del datore di lavoro con la retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già percepito il *bonus*.

Per i collaboratori sportivi, invece, il *bonus* sarà erogato automaticamente da Sport Salute spa, che dovrà interfacciarsi con l'INPS al fine di evitare sovrapposizione nei pagamenti.

#### **4.Modifiche al codice del Terzo settore**

Per effetto delle disposizioni introdotte in sede di conversione in legge del DL 73/2022, vengono apportate ulteriori modifiche al codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017).

##### ***Proroga del termine per l'adeguamento degli statuti per Onlus, ODV, APS***

Modificando l'art. 101 co.2 del DLgs. 117/2017, l'art.26-bis del 73/2022, inserito in sede di conversione di legge, differisce dal 31.05.2022 al 31.12.2022 il termine entro il quale ONLUS, ODV e APS possono adeguare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

#### **5.Detrazioni edilizie**

##### ***Crediti d'imposta derivanti dalla cessione del credito- Utilizzo in compensazione***

Con la risposta a interpello 25.8.2022 n.435, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di utilizzare i crediti d'imposta agevolativi, acquisiti tramite "cessione del credito", in compensazione con tutti gli importi a debito il cui versamento tramite F24 è:

- incluso nell'elenco di cui all'art. 17 co.2 del DLgs. 241/97;
- oppure è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art.17 co.2 del DLgs. 241/97;
- oppure è previsto espressamente da una norma di rango primario con una formulazione che richiami l'applicazione dell'art 17 del DLgs. 241/97.

I debiti che possono essere esposti nel modello F24 possono infatti essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa), salvo che sia disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione.

##### ***Trasferimento dei crediti nell'ambito del consolidato fiscale***

L'Agenzia delle Entrate ha confermato le indicazioni già rese con la precedente risposta a interpello in relazione al trasferimento, nell'ambito di un consolidato fiscale, dei crediti d'imposta relativi all'ecobonus e al sismabonus, estendendo le conclusioni ivi recante anche ai crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi "optabili".

##### ***Assenza di limiti al trasferimento nel consolidato dei crediti derivanti da bonus edilizi***

Il trasferimento dei crediti d'imposta da parte di ciascuna società partecipante al consolidato (sia questa consolidata o consolidante) ai fini della compensazione con l'IRES di gruppo:

- non costituisce un'ipotesi di cessione dei crediti d'imposta tra un creditore ed un soggetto terzo;
- ma configura, al contrario, il trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai soli fini della liquidazione dell'IRES dovuta dalla consolidante. Di conseguenza il trasferimento dei crediti d'imposta derivanti dalle detrazioni edilizie alla fiscal unit:

- non è soggetto ai limiti di cedibilità dei crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi;
- non concorre al raggiungimento del numero massimo di cessioni effettuabili.

## **6. Principali adempimenti**

| SCADENZA  | ADEMPIMENTO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.9.2022  | Presentazione domande per il "Buono Fiere"                               | <p>Le imprese con sede operativa in Italia possono iniziare, a partire dalle ore 10.00, ad inviare in via telematica le domande:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• di concessione del "Buono fiere", in relazione alle spese sostenute per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia;</li><li>• tramite l'apposita procedura informatica disponibile sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico (<a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a>), sezione "Buono Fiere".</li></ul> <p>Rileva l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15.9.2022 | Autodichiarazione aiuti di Stato per il credito d'imposta locazioni 2022 | <p>Le imprese del settore turistico e di gestione di piscine, che intendono beneficiare del credito d'imposta locazioni per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, possono iniziare a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l'autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• cessione del credito d'imposta al locatore;</li><li>• soggetti che hanno attivato una partita IVA per proseguire l'attività del <i>de cuius</i>;</li><li>• soggetti che hanno posto in essere un'operazione che ha determinato una trasformazione aziendale.</li></ul> <p>Il termine finale scade il 28.2.2023; l'utilizzo del credito d'imposta in compensazione nel modello F24 può però avvenire solo a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della ricevuta attestante il riconoscimento del credito d'imposta, a seguito della presentazione dell'autodichiarazione.</p> |

|           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.9.2022 | Adempimenti modelli 730/2022 presentati da un professionista o CAF | <p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti dal 16.7.2022 al 31.8.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2022 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</li> <li>• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> |
| 16.9.2022 | Versamento rata saldo IVA 2021                                     | <p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2021 (modello IVA 2022):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2022;</li> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;</li> <li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Versamento IVA mensile                                             | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di agosto 2022;</li> <li>• versare l'IVA a debito.</li> </ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del</p>                                                                                                                                                                                       |

|           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                               | <p>bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> <p>A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione entro il 16.12.2022;</li> <li>• senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21.9.2022 | Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2022 | <p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p> <p>A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle imposte sui redditi può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione entro il 16.12.2022;</li> <li>• senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).</li> </ul> |
|           | Versamenti IRAP                               | <p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo IRAP per l'anno 2021;</li> <li>• dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2022.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.9.2022 | Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa                         | <p>I soggetti IRES che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2020;</li> <li>• l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;</li> <li>• l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.</li> </ul> <p>Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l'imposta sostitutiva per l'eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.</p> |
|           | Versamento diritto camerale                                             | <p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022 | <p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 22.8.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se effettuato entro il 20.11.2022, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali;</li> <li>• se effettuato dopo il 20.11.2022 ed entro il 30.11.2023, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>                                                                   |

|           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                         | <p>Se entro il 22.8.2022 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 30.6.2022, per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;</li> <li>• applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (entro il 28.9.2022), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 28.9.2022 ed entro il 30.11.2023), oltre agli interessi legali.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25.9.2022 | Presentazione modelli INTRASTAT                                         | <p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di agosto 2022, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di agosto 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p> <p>Con l’art. 3 del DL 21.6.2022 n. 73 il termine di presentazione era stato differito entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi sono riferiti; in sede di conversione del DL 73/2022 nella L. 4.8.2022 n. 122 è stato però ripristinato il precedente termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.</p> |
| 28.9.2022 | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022 | <p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• va effettuato entro il 30.11.2023;</li> <li>• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30.9.2022 | Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA | <p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2022;</li> <li>• in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.</li> </ul> <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p> <p>Con l'art. 3 co. 1 del DL 21.6.2022 n. 73, conv. L. 4.8.2022 n. 122, il termine di presentazione è stato così differito, a regime, rispetto alla precedente scadenza del 16 settembre.</p> |
|           | Comunicazione spese sanitarie                 | <p>I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2022;</li> <li>• ai rimborsi effettuati nel primo semestre 2022 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Comunicazione spese veterinarie               | <p>Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle spese veterinarie sostenute nel primo semestre 2022;</li> <li>• riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.9.2022 | Presentazione diretta modelli 730/2022                             | <p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2022 direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avvalendosi della dichiarazione precompilata;</li> <li>• unitamente alla scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF.</li> </ul> <p>Il modello 730/2022 può essere presentato direttamente anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in forma congiunta;</li> <li>• in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.</li> </ul> <p>È inoltre possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentare il modello 730/2022 avvalendosi di una persona di fiducia;</li> <li>• utilizzare il modello 730/2022 per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.</li> </ul> |
|           | Adempimenti modelli 730/2022 presentati ad un professionista o CAF | <p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti dall'1.9.2022 al 30.9.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2022 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</li> <li>• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>                        |
|           | Versamento imposta bollo fatture elettroniche                      | <p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2022.</p> <p>L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                              | <p>seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".</p> <p>Qualora l'importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2022 non sia complessivamente superiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30.9.2022 | Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS" | <p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di agosto 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• non soggetti ad accisa;</li><li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li><li>• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li></ul> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p> |

Per ulteriori chiarimenti lo Studio resta a Vs. completa disposizione.

  
Dott. Giuseppe Signoriello